



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

PRESIDENZA

Prot. n. 4950

Il Presidente della Corte d'Appello

premesso che con provvedimento in data **28 aprile 2020** sono state adottate, d'intesa con il Procuratore Generale e il Dirigente Amministrativo, le misure organizzative ("**Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze**"; art.83 comma 7 lett.d) DL 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n.27) relative alla trattazione degli affari giudiziari per il periodo **dal 12 maggio al 30 giugno 2020**, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

rilevato che con successivo **D.L. n.28 del 30 aprile 2020** il periodo della c.d. fase due è stato esteso al 31 luglio 2020 (**art.3 lett. i**),

rilevato che l'**art. 3 lett. f del D.L. n.28 del 30 aprile 2020** ha previsto che, in caso di udienza trattata mediante collegamento da remoto, "**lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario**";

rilevato altresì che l'**art.3 lett. d del D.L. n.28 del 30 aprile 2020** ha stabilito che al comma 12 bis dell'art.83, introdotto dalla legge n.27 del 24.4.2020, di conversione con modifiche del D.L. n.18/2020, in tema di udienza penale c.d. da remoto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "**Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati, testimoni, parti, consulenti o periti**";

rilevato che, con riferimento alle udienze che saranno fissate dinanzi alla Sezione Penale, le predette linee guida del 28 aprile 2020, adottate a seguito della dovuta interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, che avevano espresso il loro consenso, avevano già stabilito che, alla luce del quadro normativo delineato dal predetto art.83 comma 12 bis della legge n.27/2020, "**i difensori delle parti private hanno facoltà di partecipare da remoto a tutte le udienze di cui al comma 12 bis,**", così in concreto che le parti private e i loro difensori potessero partecipare da remoto all'udienza **in aula**, solo previa manifestazione di interesse;

ritenuto, pertanto, che la novella legislativa che richiede il consenso delle parti per procedere da remoto alle udienze di discussione finale (la maggior parte di quelle che si trattano in Corte d'Appello) non incide concretamente sulle modalità di trattazione già previste;

CONFERMA

le linee guida adottate con provvedimento in data **28 aprile 2020**, con le seguenti modifiche:

- 1) lì dove è scritto “30 giugno 2020” deve leggersi e intendersi “**31 luglio 2020**”;
- 2) in caso di udienza trattata mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art.3, lett. f D.L.28 del 30.4.2020, lo svolgimento dell’udienza dovrà in ogni caso avvenire con la **presenza del Collegio nell'ufficio giudiziario.**

Si comunichi al sig. Procuratore Generale, ai Presidenti di Sezione ed ai Consiglieri, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per la diffusione.

Si trasmetta alla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Aquila, 12 maggio 2020

Il Presidente
Fabrizia Francabandera

